

MODELLO ORGANIZZATIVO

DELLA

SERGIO BONELLI EDITORE S.P.A.

Emissione	AD	Data: 13 dicembre 2023
Approvazione	CdA	Data: 15 dicembre 2023

Indice

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	8
1. Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231	9
2. Esimente della responsabilità amministrativa dell'ente	11
3. Adozione del modello di organizzazione e gestione da parte di Sergio Bonelli Editore S.p.A	12
4. Funzione e contenuti del Modello	12
5. L'Organismo di Vigilanza	13
6. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	13
7. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	13
8. Reporting dell'Organismo di Vigilanza	14
9. Whistleblowing – canale di segnalazione interna, tutela del segnalante, divieto di ritorsioni	14
10. Sistema sanzionatorio	16
11. Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti	17
12. Sanzioni nei confronti dei dirigenti e degli amministratori	18
13. Sanzioni nei confronti dei collaboratori esterni	19
14. Formazione e informazione	20
15. Codice Etico	20
PARTE SPECIALE	21
Principi generali di comportamento e di attuazione	21
Specifici principi procedurali	21
Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio	22
Contratti	23
Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza	23
Destinatari e norme di comportamento	23

SEZIONE I	24
Reati contro la Pubblica Amministrazione	24
1. Introduzione	24
Malversazione a danno dello Stato (art. 24 D. Lgs. 231/2001)	24
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 24 D. Lgs. 231/2001)	25
Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 24 D. Lgs. 231/2001)	25
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 24 D. Lgs. 231/2001)	25
Frode informatica (art. 24 D. Lgs. 231/2001)	25
Frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D. Lgs. 231/2001)	25
Peculato (art. 25 D. Lgs. 231/2001)	26
Concussione (art. 25 D. Lgs. 231/2001)	26
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 25 D. Lgs. 231/2001)	27
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 25 D. Lgs. 231/2001)	27
Circostanze aggravanti (art. 25 D. Lgs. 231/2001)	27
Corruzione in atti giudiziari (art. 25 D. Lgs. 231/2001)	27
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 25 D. Lgs. 231/2001)	27
Pene per il corruttore (art. 25 D. Lgs. 231/2001)	27
Istigazione alla corruzione (art. 25 D. Lgs. 231/2001)	28
Art. 322-bis del codice penale (art. 25 D. Lgs. 231/2001)	28
Traffico di influenze illecite (art. 25 D. Lgs. 231/2001)	29
2. Aree di attività di rischio	29
3. Destinatari e norme di comportamento	30
4. Le procedure prescritte	31
SEZIONE II	33
Reati contro l'attività giudiziaria e contro il patrimonio	33
1. Introduzione	33
Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.	33
Ricettazione (art. 25-octies D. Lgs. 231/2001)	33
Riciclaggio (art. 25-octies D. Lgs. 231/2001)	34

Impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecità (art. 25-octies D. Lgs. 231/2001)	34
Autoriciclaggio (art. 25-octies D. Lgs. 231/2001)	34
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci al AG (art. 25-decies D. Lgs. 231/2001)	35
2. Aree di attività a rischio	35
3. Destinatari e norme di comportamento	35
4. Le procedure prescritte	36
SEZIONE III	37
Reati Societari	37
1. Introduzione	37
False comunicazioni sociali	37
Fatti di lieve entità	37
False comunicazioni sociali delle società quotate	38
Falso in prospetto	38
Impedito controllo	38
Indebita restituzione dei conferimenti	39
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	39
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	39
Operazioni in pregiudizio dei creditori	39
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	39
Formazione fittizia del capitale	40
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	40
Corruzione tra privati	40
Illecita influenza sull'assemblea	40
Aggiotaggio	40
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	41
Abuso di informazioni privilegiate – illecito penale	41
Abuso di informazioni privilegiate – illecito amministrativo	42
Manipolazione del mercato – illecito penale	42
Manipolazione del mercato – illecito amministrativo	43

2. Aree di attività a rischio	43
3. Destinatari e norme di comportamento	44
4. Le procedure prescritte	46
SEZIONE IV	48
Reati contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25-septies D. Lgs. 231/2001)	48
1. Introduzione	48
Omicidio colposo	48
Lesioni personali colpose	49
2. Aree di attività a rischio	49
3. Destinatari e norme di comportamento	50
4. Le procedure prescritte	50
SEZIONE V	51
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies D. Lgs. 231/2001)	51
1. Introduzione	51
Art. 171 L. 633/1941	51
Art. 171-bis L. 633/1941	51
Art. 171-ter L. 633/1941	52
Art. 171-septies L. 633/1941	53
Art. 171-octies L. 633/1941	53
2. Aree di attività a rischio	53
3. Destinatari e norme di comportamento	54
4. Procedure prescritte	54
SEZIONE VI	55
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis D. Lgs. 231/2001)	55
1. Introduzione	55
Documenti informatici	55
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	55
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici	56

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	56
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	56
Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature o di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	57
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	57
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	57
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	58
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	58
 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	58
Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	58
2. Aree di attività a rischio	58
3. Destinatari e norme di comportamento	58
4. Procedure prescritte	59
SEZIONE VII	60
Reati ambientali (art. 25-decies)	60
1. Introduzione	60
Reati da codice penale	60
D.Lgs. 152/2006	63
Legge 150/1992	66
Legge 549/1993	67
D.Lgs. 202/2007	68
2. Aree di attività a rischio	69
3. Destinatari e norme di comportamento	69
4. Procedure prescritte	69
SEZIONE VIII	70
Impiego di Cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001)	70
1. Introduzione	70
2. Aree di attività a rischio	71

3. Destinatari e norme di comportamento	71
4. Procedure prescritte	71
SEZIONE IX	72
Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001)	72
1. Introduzione	72
Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	72
Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	73
Art. 4. Dichiarazione infedele	73
Art. 5. Omessa dichiarazione	74
Art. 6. Tentativo	74
Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	74
Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili	74
Art. 10-quater. Indebita compensazione	74
Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte	75
2. Aree di attività a rischio	75
3. Destinatari e norme di comportamento	75
4. Procedure prescritte	76
Indicazioni conclusive	77

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D. LGS 231/2001

PARTE GENERALE

1. Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento “la responsabilità amministrativa” delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, stabilendo che tali enti rispondano degli illeciti amministrativi dipendenti da alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi da “**a**) persone (fisiche) che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone (fisiche) che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; ovvero **b**) da persone (fisiche) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”. Le nozioni di ‘interesse’ e di ‘vantaggio’ si riferiscono a concetti diversi dove il primo esprime una valutazione teleologica del reato apprezzabile “*ex ante*” (da compiere al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo) mentre il secondo ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile “*ex post*” (cioè da compiere sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione del fatto illecito).

La normativa descritta ha la finalità di coinvolgere nella punizione di taluni reati gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione di tali illeciti penali. Le sanzioni amministrative previste a carico dell’ente includono pene pecuniarie (da un minimo di € 25.823,00 ad un massimo di € 1.549.370,00), sanzioni interdittive (quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi), confisca del prezzo o del profitto del reato e pubblicazione della sentenza.

Alla data odierna (30.04.2022) i reati, consumati e/o tentati cui si applica la responsabilità amministrativa degli enti sono i seguenti, indicati al capo I – sezione III del D. Lgs 231/01: (il numero dell’articolo è quello indicato nel decreto)

- **Art. 24** - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL’UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (artt. 316-bis, 316-ter, 356, 640 comma 2, n. 1, 640-bis, 640-ter e art. 2 L. 23 dicembre 1986 n.898);
- **Art. 24-bis** - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (artt. 491-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-quinquies c.p., art. 1 comma 11 D.L. 105/2019 convertito con modificazioni nella L. 133/2019);
- **Art. 24-ter** - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (416 ad esclusione del comma sesto, 416-bis, 416-ter, 630 c.p. ed i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, art. 74 T.U. D.P.R. 309/1990 e reati previsti dall’art. 407 comma 2, lettera a) n. 5 c.p.p.);
- **Art. 25** - PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D’UFFICIO (artt. 314 primo comma, 316, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 323 e 346-bis);
- **Art. 25-bis** - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473, 474 c.p.);

- **Art. 25-bis 1** - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (artt. 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter, 517-quater c.p.)
- **Art. 25-ter** - REATI SOCIETARI (artt. 2621, 2621-bis, 2622, 2623 commi 1 e 2, 2624 commi 1 e 2, 2625 comma 2, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629-bis, 2632, 2633, 2635, 2635-bis, 2636, 2637, 2638 commi 1 e 2 c.c.);
- **Art. 25-quater** - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (delitti puniti con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, nonché delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York il 09.12.1999));
- **Art. 25-quater. 1** - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 583-bis c.p.);
- **Art. 25-quinquies** - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (delitti previsti dalla sezione I, capo III, titolo XII, libro II c.p.: artt. 600, 600-bis, 600-ter commi 1 e 2, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 603-bis, 609-undecies c.p.);
- **Art. 25-sexies** - ABUSI DI MERCATO (reati previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58 – Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 L. 52/1996);
- **Art. 25-septies** - OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (artt. 589, art. 55 comma 2 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, 590 comma 3 c.p. commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro);
- **Art. 25-octies** - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO (artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.);
- **Art. 25-octies.1** - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI. (artt. 493-ter, 493-quarter e 640-ter)
- **Art. 25-nonies** - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (artt. 171 comma 1 lettera a-bis e comma 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies, 174-quinquies L. 22.04.1941 n. 633);
- **Art. 25-decies** - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 377-bis c.p.);
- **Art. 25-undecies** - REATI AMBIENTALI
 - art. 452-bis c.p.;
 - art. 452-quater c.p.;
 - art. 452-quinquies c.p.;
 - delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'art. 452-sexies c.p.;
 - delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452-octies c.p.;
 - artt. 727-bis, 733-bis c.p.;
 - i seguenti reati previsti dal D. Lgs 03.04.2006 n. 152 e precisamente: artt. 137 commi 2, 3, 5, 11, 13 - art. 256 comma 1 [lettere a) e b)], comma 3, primo e secondo periodo, comma 4, comma 5, comma 6, primo periodo; art. 257 commi 1 e 2, art. 258 comma 4 secondo periodo, art. 259, comma 1, art. 260 commi 1 e 2; art. 260-bis, commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 primo e secondo periodo, art. 279 comma 5;
 - reati previsti dalla legge 07.02.1992 n. 150: art. 1 commi 1 e 2, art. 2 commi 1 e 2, art. 3-bis comma 1, art. 6 comma 4;
 - reati previsti dall'art. 3 comma 6 della L. 28.12.1993 n. 549;
 - reati previsti dal D. Lgs. 06.11.2007 n. 202: art. 8 commi 1 e 2, art. 9 commi 1 e 2;

- **Art. 25-duodecies** - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (delitti previsti dagli art. 22 comma 12-bis D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche - art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter e art. 12, comma 5 D. Lgs. 25.07.1998 n. 286);
- **Art. 25-terdecies** - RAZZISMO E XENOFobia (delitto previsto dall'art. 604-bis c.p.)
- **Art. 25-quaterdecies** - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (reati di cui agli articoli 1 e 4 L. 13 dicembre 1989 n. 401);
- **Art. 25-quinquiesdecies** - REATI TRIBUTARI
Reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 e successive modifiche (art. 2 commi 1 e 2-bis, art. 3, art. 4,5, 8 commi 1 e 2-bis, 10 e 10-quater, 11, [gli artt. 4, 5 e 10 quater si applicano solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro]
- **Art. 25-sexiesdecies** - CONTRABBANDO (delitti previsti dagli artt. 291-bis, ter, quater, e 292, 293, 294 e 295 D.P.R. 43/1973);
- **Art. 25-septiesdecies** - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (delitti previsti da 518-bis, 518-ter, 518-quater, 518-octies, 518-novies, 518-decies, 518-undecies, 518-duodecies, 518-quaterdecies c.p.);
- **Art. 25-duodevicies** - RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (delitti previsti da artt. 518-sexies e 518-terdecies c.p.)
- **Art. 12 L. 9/2013** - REATI COSTITUENTI PRESUPPOSTO PER GLI ENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA (delitti previsti da artt. 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater c.p.);
- **L. 146/2006** - REATI TRANSNAZIONALI (art. 74 D.P.R. 309/1990 - art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 286/1998 - art. 291-quater D.P.R. 43/1973 - art. 377-bis c.p., art. 378 c.p. – art. 416 c.p. e art. 416-bis c.p.).

A chiusura del capo I l'Art. 26 D. Lgs. 231/01 prevede che le sanzioni pecuniarie ed interdittive applicabili all'ente siano ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel capo I e che l'ente non risponda quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

L'ente dunque è chiamato a rispondere anche in ordine alla commissione dei delitti previsti al capo I nella forma del tentativo.

2. Esimente della responsabilità amministrativa dell'ente

Nella sua originaria formulazione l'art. 6 del Decreto in esame, (il cui testo è stato integrato e viene di seguito riportato nella parte relativa al *whistleblowing* - pagina 20), contemplava una forma di esonero da responsabilità dell'ente, se lo stesso dimostra che:

- “a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).”

La medesima norma prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione previsti quali esimente debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

È previsto infine che, negli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

Nelle società di capitali - come è la Sergio Bonelli Editore S.p.A. - il collegio sindacale (la legge indica anche il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione) può svolgere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b.

3. Adozione del modello di organizzazione e gestione da parte di Sergio Bonelli Editore S.p.A.

Pertanto, onde tutelare la posizione propria, nonché assicurare il rispetto della legge e delle regole di correttezza nella conduzione della propria attività, Sergio Bonelli Editore S.p.A. (di seguito la "**Società**") ha provveduto ad elaborare e adottare il presente modello di organizzazione e di gestione (di seguito il "**Modello**"), in conformità al dettato del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 sopra descritto (di seguito il "**Decreto**"), finalizzato all'instaurazione di procedure di controllo sull'operato di amministratori, dirigenti e dipendenti e di tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Società (di seguito denominati i "**Destinatari**") al fine di prevenire la commissione, da parte degli stessi, dei reati previsti dal Decreto.

Il presente Modello è stato adottato dal consiglio di amministrazione di Sergio Bonelli Editore S.p.A. con delibera del 22 luglio 2014 ed è stato aggiornato con delibera del 27 giugno 2022.

È riconosciuta al Presidente ovvero all'Amministratore Delegato della Società la facoltà di apportare al testo del Modello eventuali modifiche di carattere formale che si rendessero opportune.

4. Funzione e contenuti del Modello

Il Modello ha lo scopo di instaurare e illustrare un sistema di procedure e controlli, volti a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, in particolare mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio", nel cui ambito possano essere commessi i suddetti reati, e la regolamentazione e proceduralizzazione di tali aree.

Nel Modello sono dunque individuate le aree di rischio per ciascun reato o gruppi di reati, i soggetti destinatari della disciplina, nonché i protocolli o procedure adottati per la formazione e l'attuazione dei processi decisionali, così come per la gestione delle risorse finanziarie. Vengono inoltre definiti i compiti ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza e gli obblighi di informazione nei confronti di tale organo, nonché introdotto un sistema disciplinare volto a sanzionare i comportamenti contrari alle prescrizioni del Modello.

Affinché raggiunga le finalità esposte, il Modello è reso noto e divulgato all'interno della Società perché tutti coloro che operano in nome e per conto della Società siano resi consapevoli non soltanto della illiceità di taluni comportamenti che possono configurare ipotesi di reato, ma anche che tali comportamenti sono fortemente condannati dalla Società stessa che intende prevenirne la commissione e che dispone e prescrive l'integrale adeguamento alle procedure ed ai protocolli disposti.

5. L'Organismo di Vigilanza

Come sopra illustrato l'art. 6 del Decreto dispone che sia affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento. A tal fine il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto a nominare quale organo di controllo (di seguito l'”**Organismo di Vigilanza**”) l'Avv. Anna Beretta del Foro di Milano, ritenendo tale soggetto adeguato ad assumere le funzioni di controllo, in considerazione delle qualità di professionalità, autonomia e indipendenza che lo contraddistinguono.

6. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In sintesi l'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e vigila sul funzionamento del Modello e sull'osservanza delle procedure da parte dei Destinatari, verificando la reale efficacia delle stesse nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

Sono affidati dunque all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti ed i poteri necessari all'assolvimento degli stessi:

- il compito di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, attivando le procedure di controllo, conducendo indagini per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, effettuando verifiche periodiche su operazioni determinate od atti specifici posti in essere nello svolgimento dell'attività della Società, coordinandosi con le altre funzioni aziendali per meglio monitorare le aree di attività a rischio;
- il compito di promuovere idonee iniziative per la diffusione e la corretta comprensione del Modello da parte di tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Società, predisponendo la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente le istruzioni e i chiarimenti sull'applicazione e gli obiettivi dello stesso;
- il compito di vigilare sulla reale efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti e le prescrizioni dello stesso, nonché l'idoneità di tale Modello a prevenire in concreto la commissione dei reati di cui al Decreto;
- il compito di curare il necessario aggiornamento del Modello, laddove le analisi operate evidenzino la necessità di correzioni e adeguamenti, attraverso la mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio, la presentazione di proposte di adeguamento del Modello, nonché la verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

7. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, dovrà essere comunicata all'Organismo di Vigilanza ogni informazione, di qualsivoglia genere, riguardante o comunque

attinente all'attuazione del Modello, nonché eventuali segnalazioni, di chiunque vi abbia conoscenza, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto.

Le varie funzioni aziendali che operano o vigilano sulle aree di attività a rischio sono tenute a comunicare all'Organismo di Vigilanza: a) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al Modello (reports riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.); b) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Dovranno altresì essere comunicate ad esempio le informazioni riguardanti:

- i provvedimenti e/o notizie di provvedimenti di organi di polizia giudiziaria, o di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;
- le commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

L'ODV può sempre essere contattato all'indirizzo mail beretta@sergiobonelli.net.

A detto indirizzo possono altresì continuare ad essere inviate le segnalazioni non attinenti alla disciplina whistleblowing.

8. Reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce su base continuativa all'Amministratore Delegato e su base periodica al Comitato di controllo interno, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale; può essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso per riferire in merito alla efficacia ed applicazione del Modello ovvero a situazioni specifiche.

Lo stesso Organismo di Vigilanza è tenuto inoltre a redigere annualmente un resoconto sull'attuazione del Modello presso la Società. Tale verifica è basata su una analisi dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi in aree di attività a rischio, su un riesame di insieme di tutte le segnalazioni pervenute durante l'anno e di tutte le attività svolte ad iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, su un riscontro, da effettuarsi mediante interviste a campione, della effettiva conoscenza da parte del personale delle ipotesi di reato del Decreto. Il rapporto annuale viene sottoposto all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

9. Whistleblowing – canale di segnalazione interna, divieto di ritorsioni e sistema disciplinare

La Sergio Bonelli ha previsto un apposito canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione e della relativa documentazione allegata a supporto, tramite cui è possibile effettuare, in forma scritta oppure in forma orale, le segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o di violazioni del modello D. Lgs 231/2001 ivi previste, di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo (art. 2 comma 1 lettera a. n. 2 D. Lgs. 231/2023).

Tramite detto canale interno è altresì possibile segnalare la violazione della normativa UE prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a) nn. 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. 24/2023. Le segnalazioni afferenti tale materia possono, in via subordinata e in presenza dei presupposti di cui al predetto decreto, essere effettuate anche tramite canale esterno, ovvero tramite divulgazione pubblica o con denuncia all'A.G. competente.

Per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni interne SBE ha adottato una apposita piattaforma informatica dedicata, che garantisce il rispetto delle prescrizioni e delle tutele previste dal D. Lgs. per il segnalante e ha individuato l'ODV ex D. Lgs 231/2001 quale gestore delle segnalazioni.

La piattaforma è raggiungibile tramite il link <https://whistleblowersoftware.com/secure/9ab65c42-3f70-4e61-ae4-2a1c6ed24c50> ovvero accedendo al sito internet aziendale www.sergiobonelli.net, sezione documentazione e rappresenta l'unico canale attraverso il quale possono essere inviate le segnalazioni cd. whistleblowing.

Tutte le segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o di violazione del relativo modello devono essere segnalate al gestore delle segnalazioni tramite il canale interno raggiungibile al link sopraindicato.

La segnalazione interna che dovesse, nonostante il canale di segnalazione interno implementato, per errore pervenire ad un soggetto diverso dal gestore delle segnalazioni deve essere trasmessa senza ritardo, e comunque entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente alla gestione della stessa a cura del soggetto che l'ha ricevuta per errore senza estrazione di copia e dando contestuale notizia dell'avvenuta trasmissione al soggetto segnalante.

Nella procedura adottata da SBE e consultabile sul sito internet aziendale www.sergiobonelli.net, cui si fa qui espresso riferimento, sono forniti chiarimenti e istruzioni circa il funzionamento della piattaforma di gestione delle segnalazioni e il canale di segnalazione esterno istituito dall'ANAC, raggiungibile tramite link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse, e devono essere effettuate e trattate secondo le disposizioni normative previste in materia di whistleblowing nel settore privato con particolare riferimento agli obblighi di riservatezza, alla protezione riconosciuta alla persona segnalante e agli altri soggetti previsti dalla normativa.

In particolare è assolutamente vietato porre in essere atti di ritorsione o discriminazione, anche solo minacciati o tentati, nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione effettuata, che abbiano recato o possano recare allo stesso un danno ingiusto, in ossequio alle disposizioni normative di cui all'art. 17 D. Lgs. 24/2023.

Il segnalante gode delle misure di protezione di cui agli artt. 16-22 del D. Lgs. 24/2023.

Eventuali violazioni delle misure a tutela dei segnalanti o segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave saranno sanzionate in conformità alle disposizioni di cui al punto 10 dedicato al sistema sanzionatorio.

Fermi restando gli altri profili di responsabilità ANAC, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. n. 24/2023, applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

1. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
2. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;

3. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione;
4. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto;
5. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
6. da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

In conformità al disposto normativo dell'art. 21, comma 2 D. Lgs. 24/2023 SBE prevede all'interno del sistema sanzionatorio adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2 lettera e) del D. Lgs. 231/2001, sanzioni nei confronti dei soggetti che accertano essere responsabili dei comportamenti illeciti indicati al comma 1 del medesimo articolo e sanzionati dall'ANAC.

10. Sistema sanzionatorio

Al fine di garantire l'efficacia del Modello, costituisce elemento fondamentale la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta sancite dal Codice Etico della Società, nonché delle procedure previste dal presente Modello.

L'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio è espressamente richiesta dal D. Lgs 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli enti e al fine di garantire l'effettività del Modello. Alla luce della vigente normativa in materia di whistleblowing, regolata da ultimo con l'entrata in vigore nel marzo 2023 del D. Lgs. 24/2023, è fatto divieto alla SBE e ai suoi organi apicali di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, anche solo minacciati o tentati, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata e che provocano o possono provocare alla stessa un danno ingiusto.

In relazione al sistema sanzionatorio è necessario evidenziare che sono previste sanzioni disciplinari:

- in caso del mancato rispetto delle misure e dei principi indicati nel Codice Etico e nel presente Modello;
- nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate tanto in ambito whistleblowing quanto al di fuori di esso;
- nei confronti di chi viola le misure di protezione di cui al capo III del D. lgs 24/2023 riconosciute al segnalante e agli altri soggetti indicati nella normativa (art. 3, comma 5 D. Lgs. 24/2023).

Come detto in forza del D. Lgs. 24/2023 il segnalante gode delle misure di protezione di cui al capo III di detto decreto (artt. 16-22) e in particolare, per quanto qui di interesse, delle limitazioni di responsabilità previste dall'art. 20 di detto decreto.

A seguito del ricevimento di una segnalazione concernente una o più violazioni, viene avviato da parte del Gestore appositamente nominato un procedimento volto ad accertarne la fondatezza in conformità a quanto stabilito nella procedura aziendale di gestione delle segnalazioni. Questo procedimento è condotto dal Gestore delle segnalazioni, che può avvalersi del supporto di soggetti interni o esterni, e che opera nel rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, delle disposizioni di cui al D. Lgs 24/2023 e della normativa sul trattamento dei dati.

Gli esiti della procedura relativa alla segnalazione verranno comunicati agli organi sociali preposti

all'irrogazione delle sanzioni disciplinari i quali dovranno tenere conto, nella scelta della sanzione da irrogare, della gravità del comportamento, della eventuale recidiva, della mancanza o del grado della colpa.

SBE attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede dunque ad irrogare con coerenza, imparzialità e uniformità, sanzioni proporzionate alle accertate violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente e vigente apparato sanzionatorio prescinde dall'eventuale apertura di un procedimento penale nei confronti del soggetto sanzionato e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal decreto.

Le misure sanzionatorie sono qui di seguito indicate, in relazione alle diverse figure professionali cui possono essere irrogate.

11. Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Le disposizioni del Modello sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Dipendenti (impiegati e quadri). La violazione delle disposizioni del Modello potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni sanzione e conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare, degli articoli 2103, 2106 e 2118 del Codice Civile, dell'art. 7 della legge n. 300/1970 (**"Statuto dei Lavoratori"**), della Legge n. 604/1996 e successive modifiche ed integrazioni sui licenziamenti individuali nonché dei contratti collettivi di lavoro sino all'applicabilità del licenziamento per giusta causa.

Le sanzioni sopra previste potranno essere adottate ed irrogate a conclusione dell'accertamento delle relative infrazioni in conformità alle categorie di fatti sanzionabili e al procedimento disciplinare previsti dal CCNL di riferimento (Grafica ed Editoria) che trova applicazione per i dipendenti della Società, in considerazione:

- dell'intenzionalità del comportamento del lavoratore o del grado di negligenza, imperizia, imprudenza manifestate, anche con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Costituiscono altresì illeciti disciplinari i comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti che determinano:

- la violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente modello, nel codice etico, nelle regole e nei protocolli aziendali o procedure adottate dalla società;
- le violazioni delle disposizioni poste a tutele del segnalante;
- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

A seconda della gravità dell'infrazione commessa, in applicazione del principio di proporzionalità, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- RIMPROVERO VERBALE: si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive istruzioni impartite dai superiori;
- RIMPROVERO SCRITTO: si applica in caso di recidiva delle infrazioni indicate al punto precedente;

- **MULTA O SOSPENSIONE DAL LAVORO:** si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal Codice Etico e dal presente Modello, rispetto ad un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni fornite in tali atti in misura tale da essere considerata di una certa gravità anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'ODV in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del modello.

La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla società) senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla SBE anche in relazione al D. Lgs. 231/2001, al Modello di organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla società o in ordine a tematiche ad essi relative.

La multa non può superare l'importo di tre ore di retribuzione.

La sospensione dal lavoro non può essere disposta per più di tre giorni e va applicata per le mancanze di maggior rilievo.

- **LICENZIAMENTO CON O SENZA PREAVVISO:** si applica in caso di adozione di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni del presente Modello che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, nemmeno provvisoria.

Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- redazione di documentazione incompleta e non veritiera (ad esempio, documenti indirizzati alla PA, documenti contabili etc.);
- omessa redazione della documentazione prevista dal Modello;
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente la procedura;
- l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni;
- l'ostacolo ai controlli;
- violazione delle misure indicate nel modello e delle misure previste nel medesimo modello e nelle norme di legge a tutela del segnalante di una condotta illecita ai sensi del D. Lgs. 24/2023 (o della precedente legge 179/2017);
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazione di condotte illecite che si rivelino infondate;
- adozione di misure discriminatorie/ritorsive nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni di condotte illecite ai sensi del d. Lgs. 24/2023 (o della precedente legge 179/2017).

12. Sanzioni nei confronti dei dirigenti e degli amministratori

In caso di violazione da parte dei dirigenti delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal vigente CNLL (Grafica ed Editori).

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della stessa i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti e/o degli amministratori, la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta

applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal modello, la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'ODV in ordine alla commissione dei reati rilevanti ancorché tentata, ovvero l'adozione di comportamenti non conformi alle richiamate prescrizioni o non conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito e al grado di autonomia riconosciuto, così come la violazione delle misure a tutela del segnalante o la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave costituiscono illecito disciplinare e sono soggetti a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa.

Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.

13. Sanzioni nei confronti dei collaboratori esterni

Nei contratti con collaboratori esterni (consulenti, collaboratori, fornitori, partner commerciali, e ulteriori soggetti esterni che operano per conto della società e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i Destinatari del Modello organizzativo) che operino in nome e per conto della Società nelle aree di attività a rischio saranno introdotte clausole che prevedano, in caso di comportamenti in contrasto con le linee di condotta e le procedure indicate dal presente Modello, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società.

14. Formazione e informazione

La SBE intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, del contenuto del suddetto decreto e degli obblighi dello stesso derivanti in capo a coloro che operano nella società.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo dalla società, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione nonché di quello eventuale della diversificazione.

Al termine delle attività formative è effettuata una verifica del grado di apprendimento e del livello di soddisfazione dei partecipanti.

Il presente Modello e il Codice Etico sono comunicati a tutti i dipendenti, attualmente presenti e futuri. Le modifiche e/o comunicazioni inerenti il Modello ex d. Lgs. 231/2001 e il Codice Etico saranno comunicati alle risorse aziendali tramite i canali informativi ufficiali.

La comunicazione del Modello avviene attraverso una pluralità di mezzi, tra cui il sito internet aziendale www.sergiobonelli.net sezione documentazione e l'invio di apposita mail all'indirizzo aziendale di ogni dipendente ovvero con la consegna a mani di comunicazione scritta, da cui risulti chiaramente il luogo ove sono consultabili le copie del Modello Organizzativo e del Codice Etico, per i dipendenti sprovvisti di un indirizzo mail aziendale (ci si riferisce ai magazzinieri operanti presso la sede di Turate che svolgono solo mansioni di tipo manuale), ciò al fine di assicurare a tutti i dipendenti la conoscenza degli stessi.

Con la pubblicazione sul sito internet aziendale è altresì garantita la conoscibilità degli stessi anche da parte dei terzi che vengano, a qualsiasi titolo, a contatto con la società.

E' compito della SBE attuare e formalizzare specifici canali di diffusione con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Modello e del Codice Etico adottati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e del contenuto del decreto stesso da parte di tutti coloro che operano nel contesto aziendale.

La partecipazione alle attività formative finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui decreto, del modello organizzativo e del codice etico ex D. Lgs 231/2001 e del sistema di whistleblowing è da ritenersi obbligatoria.

La formazione terrà conto nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano anche in considerazione dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza. In tali corsi verranno illustrati il contesto normativo di riferimento, il contenuto del codice etico e del modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 adottati, il ruolo dell'ODV e i compiti ad esso assegnati dalla società, il sistema di whistleblowing con particolare riguardo ai canali di segnalazione, alle procedure e ai presupposti per effettuare le segnalazioni, alla gestione delle stesse e ai soggetti incaricati della loro gestione, alle tutele riconosciute dalla normativa e alle sanzioni applicabili.

Si evidenzia che l'assenza non giustificata alle sezioni formative è considerata quale illecito disciplinare, così come previsto dal sistema sanzionatorio sopra evidenziato.

L'ODV cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

La SBE ha istituito una specifica sezione della rete internet aziendale dedicata al tema - e aggiornata periodicamente - per consentire ai soggetti interessati di conoscere in tempo reale eventuali modifiche, integrazioni o implementazioni del Codice etico e del Modello ex D. Lgs. 231/2001.

INFORMATIVA AI CD. TERZI DESTINATARI

La SBE impone la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico tra i cd. "terzi destinatari" quali consulenti, collaboratori, fornitori, partner e ulteriori soggetti esterni che operano per conto della società.

L'informativa è assicurata attraverso l'esplicito riferimento all'interno dei contratti stipulati con detti soggetti circa l'adozione del Codice Etico e del Modello Organizzativo. SBE provvede ad inserire nei contratti con le terze parti con cui opera apposite clausole che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione degli obblighi negoziali.

Il Modello e il Codice Etico nella versione più recente sono sempre disponibili sul sito internet della società www.sergiobonelli.net, sezione documentazione.

15. Codice Etico

La Società ha provveduto a redigere e adottare un Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 luglio 2014 e successivamente aggiornato e approvato in data 27 giugno 2022 e 15 dicembre 2023, che dispone i principi di deontologia aziendale della Società e prevede le regole generali di comportamento cui devono uniformarsi tutti i dipendenti, i consulenti, gli amministratori ed i sindaci della Società ed anche i soggetti terzi che hanno relazioni di qualsivoglia natura con la Società, con riferimento ai rapporti con la stessa.

Le regole di comportamento previste nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, che ha tuttavia una portata più generale rispetto al Modello, ed oltre ad offrire indicazioni circa i comportamenti rilevanti ai fini del Decreto, è volto a regolamentare ogni aspetto dell'attività e dei rapporti all'interno della Società.

PARTE SPECIALE

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori e *partners*: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti contro la personalità individuale.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Sergio Bonelli Editore S.p.A., sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b. fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente modello, gli esponenti aziendali devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico
- le procedure informative per l'assunzione e la gestione del personale
- i CCNL in vigore per i dipendenti di SBE

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del Codice Etico, da parte della Sergio Bonelli Editore S.p.A., la cui conoscenza e il cui rispetto costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-quinquies del Decreto - delitti contro la personalità individuale;
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente SBE, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.

Specifici principi procedurali

Sul punto si richiama integralmente quanto indicato nel documento di valutazione del rischio in relazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro che deve intendersi facente parte del presente modello organizzativo.

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che tutti gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. si deve richiedere l'impegno dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e femminile, condizioni igienico - sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano
2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano esse *partners* o fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna: in particolare, l'affidabilità di tali *partners* o fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante
3. in caso di assunzione diretta di personale, da parte della Sergio Bonelli Editore S.p.A., deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali previsti per l'assunzione ed il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro, ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi
4. qualora un partner abbia la propria sede all'estero, ed ivi venga svolta l'opera a favore della Sergio Bonelli Editore S.p.A., il partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro (C138 Convenzione sull'età minima) e sulle forme peggiori di lavoro minorile (C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile)
5. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da un *partner* è tenuto ad informarne immediatamente l'Organismo di Vigilanza
6. nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita dichiarazione dei medesimi, con cui essi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto, oltre che delle sue implicazioni per la Sergio Bonelli Editore S.p.A.. I collaboratori devono inoltre dichiarare se, negli ultimi dieci anni, sono stati indagati in procedimenti giudiziari relativi ai delitti contro la personalità individuale: in caso affermativo, la Sergio Bonelli Editore S.p.A. deve porre una particolare attenzione, in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o *partnership*
7. deve essere rispettata, da tutti gli esponenti aziendali, la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali, che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale
8. la Società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici di *content filtering*, costantemente aggiornati e monitorati da primarie e reputate imprese del settore, che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile
9. la Società periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri esponenti aziendali ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso
10. nel rispetto delle normative vigenti, la Sergio Bonelli Editore S.p.A. si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali, o la commissione di reati attraverso il loro utilizzo
11. la Sergio Bonelli Editore S.p.A. valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere, con specifico riguardo alle località note per il fenomeno del cosiddetto turismo sessuale
12. nel caso in cui riceva segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte di esponenti aziendali e/o di collaboratori esterni, la Società è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo

13. in caso persistano dubbi sulla correttezza del comportamento dei collaboratori esterni, l'Organismo di Vigilanza della Sergio Bonelli Editore S.p.A. emetterà una raccomandazione, destinata all'Amministratore Delegato e/o agli organi direttivi.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza e controllo dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i delitti contro la personalità individuale, sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Destinatari e norme di comportamento

La presente sezione del Modello si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, dirigenti, dipendenti, responsabili ex TU 81/2008 e delegati alla sicurezza nonché da collaboratori esterni, operanti nelle aree di attività a rischio sopra indicate (qui di seguito tutti definiti **"Destinatari"**).

In conformità del Modello tutti i Destinatari, come sopra individuati, sono tenuti ad adottare le seguenti regole di condotta al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

In primo luogo dovranno attenersi alle disposizioni che in applicazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro vengono dettate da coloro che sono stati da SBE preposti a tale compito.

In particolare è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato di seguito considerate.

SEZIONE I

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Art. 24 e 25 D.Lgs. 231/01

Tali reati, originariamente previsti nel testo del D. Lgs. 231/01 sono stati riformulati in forza di successivi interventi legislativi di cui si è ovviamente tenuto conto in questa versione del Modello.

1. Introduzione

La presente sezione è dedicata alla trattazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione così come previsti dagli articoli 24 e 25 del Decreto e dunque all'individuazione delle aree di attività a rischio e dei soggetti destinatari del Modello per tale tipologia di reati, nonché all'illustrazione delle regole di comportamento e delle procedure dettate dal Modello in relazione ai suddetti reati.

ARTICOLO 24 D. LGS. 231/2001.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONE, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLA PUBBLICHE FORNITURE.

Qui di seguito i reati richiamati.

Malversazione a danno dello Stato

Art. 316-bis del codice penale

Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee [Unione Europea, ndr] contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato

Art. 316-ter del codice penale

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art.640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 ad € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Truffa aggravata ai danni dello Stato

Art. 640 del codice penale

Chiunque, con artifizî o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;*

2bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Art. 640-bis del codice penale

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee [Unione europea].

Frode informatica

Art. 640-ter del codice penale

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico e telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da un anno a cinque anni e della multa € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanza previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e num. 7.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che esercita la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Frode nelle pubbliche forniture

Art. 356 del codice penale

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad € 1.032,00.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

ART. 25 D. LGS. 231/2001**PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322 commi primo e terzo, e 346 bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319 ter, comma primo, 321, 322, commi secondo e quarto, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319 bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 ter, comma secondo, 319 quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai precedenti commi si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate dagli articoli 320 e 322 bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi due e tre, si applicano le sanzioni interruttrive previste dall'articolo 9, comma due, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma uno, lettera a) e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5 comma uno, lettera b).
- 5-bis Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre attività trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma due.

Peculato**Art. 314 del codice penale**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altro cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

ConcuSSIONE**Art. 317 del codice penale**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione

Art. 318 del codice penale

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Art. 319 del codice penale

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti

Art. 319-bis del codice penale

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari

Art. 319-ter del codice penale

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a vent'anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 319-quater del codice penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o profitto sono superiori ad euro 100.000,00.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Art. 320 del codice penale

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore

Art. 321 del codice penale

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano

anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione

Art. 322 del codice penale

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Art. 322-bis del codice penale

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte di conti delle Comunità europee;*
- 2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5. a coloro che, nell'ambito degli altri Stati dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
- 5-bis ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;*
- 5-ter alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli enti incaricati a un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*

5-quater ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle Corti internazionali.

5-quinquies alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di un pubblico servizio.

Traffico di influenze illecite

Art. 346-bis del codice penale

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

2. Aree di attività a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di stati esteri (di seguito la "**Pubblica Amministrazione**").

In relazione a quanto sopra, l'analisi dell'attività aziendale ha individuato le seguenti aree di attività a rischio, nel cui ambito possono essere commessi i reati sopra descritti:

- la conclusione di accordi per la fornitura di servizi e prodotti alla Pubblica Amministrazione;
- la raccolta pubblicitaria e la vendita di spazi per annunci legali o finanziari;
- la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette dalla Pubblica Amministrazione;
- le procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione e il loro concreto impiego.
- le procedure per il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla osta od altri provvedimenti della Pubblica Amministrazione;

- qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche e controlli (per esempio verifiche della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate etc.).

3. Destinatari e norme di comportamento

La presente sezione del Modello si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti (“**Esponenti Aziendali**”) della Società, nonché da collaboratori esterni, operanti nelle aree di attività a rischio sopra indicate (qui di seguito tutti definiti, i “**Destinatari**”).

In conformità agli obiettivi del Modello tutti i Destinatari, come sopra individuati, sono tenuti ad adottare le seguenti regole di condotta al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto. In particolare è fatto espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali – di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano o per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative della Società o ancora perché legati a festività od eventi;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di persone ad essi legate che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Al fine di meglio comprendere la descrizione dei reati contenuta nella presente parte del Modello di organizzazione, nonché di individuare i potenziali autori dei medesimi, si forniscono qui di seguito chiarimenti sul significato di alcuni termini utilizzati.

Gli elenchi qui di seguito forniti sono dunque da considerarsi quali meramente esemplificativi delle categorie di soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 di cui alla presente parte del Modello di organizzazione, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare le fattispecie criminose richiamate dal decreto stesso.

- Sono “Pubblici Ufficiali” i soggetti che esercitano una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (art. 357 c.p.), quali ad esempio, parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e comunali; ministri, dirigenti e funzionari ministeriali; militari in servizio, Carabinieri, Agenti e funzionari di Polizia, Guardia di Finanza, ma anche guardie giurate private, i medici delle ASL.
- Sono “Incaricati di un pubblico servizio” i soggetti che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio (art. 358 c.p.), quali ad esempio i titolari di concessioni amministrative per

l'espletamento di pubblici servizi o trasmissioni radio-televisive (ovvero, i dipendenti RAI), gli operatori bancari (quando svolgono attività connesse alla riscossione delle imposte o alla gestione di finanziamenti pubblici), i funzionari del Poligrafico dello Stato.

Nel caso di dubbi sulle qualifiche dei soggetti con i quali si intrattengono rapporti, e dunque sulla potenziale configurabilità dei reati di cui alla presente sezione del Modello, si raccomanda ai destinatari del medesimo di rivolgersi all'Organismo di Vigilanza per ottenere i necessari chiarimenti.

4. Le procedure prescritte

I rapporti con la Pubblica Amministrazione nelle aree di attività a rischio, sopra individuate, devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un responsabile per ogni operazione realizzata nelle aree di attività a rischio. A tal fine l'Amministratore Delegato o un Direttore, od altro Dirigente preposto alla funzione interessata, è tenuto a nominare un soggetto interno responsabile per ogni singola operazione (di seguito il "**Responsabile Interno**").

Il Responsabile Interno:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- è responsabile in particolare dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nell'ambito del procedimento da espletare.

È inoltre demandato al Responsabile Interno il compito di informare l'Organismo di Vigilanza della Società in merito all'apertura, lo svolgimento e la chiusura dell'operazione a rischio, trasmettendo all'Organismo di Vigilanza una breve relazione che contenga una sintetica descrizione dell'operazione, con indicazione del relativo valore economico, della Pubblica Amministrazione competente, delle iniziative intraprese e degli adempimenti svolti, nonché degli eventuali collaboratori esterni incaricati di assistere la Società in relazione a tale operazione e corredata di una dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno e di una dichiarazione rilasciata da ciascuno degli eventuali collaboratori esterni che attestino che gli stessi sono a conoscenza delle procedure e degli obblighi da rispettare nello svolgimento dell'operazione a rischio e che non sono incorsi in alcuno dei reati previsti dal Decreto.

Gli eventuali contratti con la Pubblica Amministrazione nelle aree di rischio di cui sopra, nonché gli eventuali accordi con collaboratori esterni devono essere definiti per iscritto ed approvati dal Responsabile Interno e da un dirigente con funzioni nella suddetta area di attività.

- Nell'ambito dell'attività nelle aree di rischio indicate, nessun pagamento, a qualsivoglia titolo, può essere effettuato in contanti o in natura.
- L'accesso alle risorse finanziarie da parte del soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione avviene con le seguenti modalità:
 - a) Registrazione: ogni operazione che comporti l'utilizzo o impegno di risorse economiche o finanziarie deve avere una causale espressa ed essere documentata e registrata in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.
 - b) Autorizzazione formale: i soggetti che provvedono al pagamento devono essere dotati di un'autorizzazione formale alla disposizione del pagamento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità.
 - c) Documentazione: l'impiego di risorse finanziarie è motivato, con documenti giustificativi.

- La vendita di servizi in cambio merce deve eseguirsi in conformità alla procedura interna stabilita dalla Società.
- I soggetti che svolgono funzioni di controllo o supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle attività aziendali, con particolare riguardo ai flussi finanziari (pagamento fatture, emissioni di note di credito, destinazione di finanziamenti ottenuti ecc.) sono tenuti a verificare con particolare attenzione l'attuazione di tali adempimenti nell'ambito delle aree di rischio e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

SEZIONE II

Reati contro l'attività giudiziaria e contro il patrimonio

1. Introduzione

La presente sezione è dedicata alla trattazione dei reati contro l'attività giudiziaria previsti dagli articoli 377-bis del codice penale e contro il patrimonio di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, introdotti tra le figure di reato idonee a far sorgere la responsabilità dell'ente per opera della Legge n. 146 del 16 marzo 2006.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Articolo 25-octies D. Lgs. 231/01

1. *In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma due, per una durata non superiore a due anni.*
3. *In relazione agli illeciti di cui ai commi 1. e 2., il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231.*

Ricettazione

Art. 648 del codice penale

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 300,00 a € 6.000,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 1.000,00 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena è della reclusione sino a tre anni e della multa sino a € 800,00 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio

Art. 648-bis del codice penale

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648-ter del codice penale

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio

Art. 648-ter.1 del codice penale

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 416-bis1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 25-decies D. Lgs. 231/01

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 377-bis del codice penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Aree di attività a rischio

In relazione ai reati contro l'amministrazione della giustizia, l'analisi dell'attività aziendale ha individuato, quale area di attività a rischio ai fini del presente Modello, l'attività di gestione dei contenziosi nei quali la Società è parte, anche tramite il conferimento di incarichi a consulenti legali esterni, nonché nella gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria.

Con riferimento ai reati di riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio, si individuano quali aree potenziali di attività a rischio tutte quelle nel cui ambito avvengono trasferimenti di denaro e pagamenti.

3. Destinatari e norme di comportamento

La presente sezione del Modello si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, liquidatori, dirigenti e dipendenti (**"Esponenti Aziendali"**) della Società, nonché da collaboratori esterni, operanti nelle aree di attività a rischio sopra indicate (qui di seguito tutti definiti, i **"Destinatari"**).

In conformità agli obiettivi del Modello tutti i Destinatari, come sopra individuati, sono tenuti a conoscere e rispettare il Codice Etico della Società (ivi inclusa la Carta dei Doveri per i giornalisti), nonché ad adottare le seguenti regole di condotta al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai reati sopra individuati;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne (cfr. il Manuale delle Procedure), nella gestione dei contenziosi riguardanti la Società, nonché dei rapporti con le controparti delle transazioni commerciali che comportino trasferimenti di denaro, oltreché nei rapporti con gli istituti bancari e intermediari finanziari;

- assicurare la massima collaborazione con l'Autorità giudiziaria e con gli organi di pubblica sicurezza, in relazione ad indagini, ispezioni, richieste di informazioni e provvedimenti che dovessero interessare soggetti legati alla Società o la Società medesima.

È fatto dunque espressamente divieto, a tutti i Destinatari, di fornire informazioni false, lacunose o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo ai fatti su cui dovessero essere svolti accertamenti, indagini, ovvero oggetto di cause giudiziarie, riguardanti la Società o soggetti ad essa legati;

4. Le procedure prescritte

Al fine di prevenire la commissione dei reati contro l'amministrazione della giustizia, di cui alla presente sezione del Modello, la Società è munita di un'apposita procedura volta a disciplinare i criteri, le prescrizioni, le responsabilità e le modalità operative individuate per una efficiente gestione delle controversie.

Con riferimento ai reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio, ed al fine di prevenirne la commissione da parte di soggetti idonei a far sorgere un'eventuale responsabilità della Società, i pagamenti inerenti a qualsivoglia transazione in cui Sergio Bonelli Editore S.p.A. è parte non possono avere luogo tramite denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a € 1.000,00.

L'accesso alle risorse finanziarie da parte del soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione avviene con le seguenti modalità:

- a) Registrazione: ogni operazione che comporti l'utilizzo o impegno di risorse economiche o finanziarie deve avere una causale espressa ed essere documentata e registrata in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.
- b) Autorizzazione formale: i soggetti che provvedono al pagamento devono essere dotati di un'autorizzazione formale alla disposizione del pagamento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità.
- c) Documentazione: l'impiego di risorse finanziarie è motivato, con documenti giustificativi.

Sono inoltre previste procedure specifiche con riferimento alla gestione dei flussi di ricavi e costi delle varie aree di attività della Società alle quali si dovrà fare riferimento.

SEZIONE III

Reati Societari

Art. 25-ter e 25-sexies D. Lgs. 231/01

Tali reati, per la maggior parte previsti nel testo originale del D. Lgs. 231/01, sono stati integrati in forza di successive leggi, e precisamente:

- D. Lgs. n. 61 dell'11 aprile 2002 (art. 3);
- Legge n. 62 del 18 aprile 2005 – Legge Comunitaria 2004 (art. 9, comma 3);
- Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (artt. 31 e 39, comma 5);
- Legge n. 190 del 06 novembre 2012 (art. 1, comma 77, lettera b)
- Legge n. 69 del 27 maggio 2015
- D. Lgs. 38/2017
- Legge n. 238 del 23 dicembre 2021

1. Introduzione

La presente sezione è dedicata alla trattazione dei reati societari così come previsti dagli art. 25-ter e 25-sexies del Decreto e dunque all'individuazione delle aree di attività a rischio e dei soggetti destinatari del Modello per tale tipologia di reati, nonché all'illustrazione delle regole di comportamento e delle procedure dettate dal Modello in relazione ai suddetti reati.

False comunicazioni sociali

Art. 2621 del codice civile

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità

Art. 2621-bis del codice civile

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e della modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate

Art. 2622 del codice civile

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la reclusione da tre anni a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema unilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Falso in prospetto

[Art. 2623 del codice civile]

[Nota: Tale articolo è stato abrogato dalla l. 262/05 ed il reato è ora previsto dall'art. 173-bis TUF. Manca tuttavia il coordinamento tra il d.lgs. 231/01 e tale legge di riforma. A rigor di logica, il reato ora previsto dall'art. 173-TUF dovrebbe essere compreso tra quelli idonei a far sorgere la responsabilità dell'ente, stante (l'erroneo) richiamo all'art. 2623 c.c. ancora presente nell'art. 25-ter del decreto. Si ritiene pertanto opportuno includere nel presente Modello anche tale figura di reato.]

Art. 173-bis TUF (D. Lgs. 58/98)

- 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

Impedito controllo

Art. 2625 del codice civile

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329,00.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti

Art. 2626 del codice civile

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Art. 2627 del codice civile – (illecito amministrativo)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Art. 2628 del codice civile

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori

Art. 2629 del codice civile

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Art. 2629-bis del codice civile

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo

21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale

Art. 2632 del codice civile

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Art. 2633 del codice civile

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati

Art. 2635 del codice civile

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Illecita influenza sull'assemblea

Art. 2636 del codice civile

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio

Art. 2637 del codice civile

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico

ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Art. 2638 del codice civile

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Abuso di informazioni privilegiate

Art. 184 Testo Unico della Finanza (TUF) - illecito penale

- 1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
 - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*
- 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*
- 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*
- 3-bis Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.*

4. *Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).*

Abuso di informazioni privilegiate

Art. 187-bis TUF- illecito amministrativo

1. *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*
 - a) *acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
 - b) *comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
 - c) *raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*
2. *La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*
3. *Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).*
4. *La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.*
5. *Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.*
6. *Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.*

Manipolazione del mercato

Art. 185 TUF - illecito penale

1. *Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*
- 1-bis. *Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.*
2. *Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

Manipolazione del mercato

Art. 187-ter TUF - illecito amministrativo

1. *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100.000,00 a € 25.000.000,00 chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.*
2. *Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.*
3. *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:*
 - a) *operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;*
 - b) *operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;*
 - c) *operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;*
 - d) *altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.*
4. *Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.*
5. *Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.*
6. *Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.*
7. *La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.*

2. Aree di attività a rischio

In relazione alla tipologia dei reati sopra considerati l'analisi dell'attività aziendale ha individuato le seguenti aree di attività a rischio, nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dall'art. 25-ter e art.25-sexies del Decreto:

- la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, ecc.);
- la predisposizione di prospetti informativi;
- la gestione dei rapporti con la società di revisione;

- la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie (ulteriori rispetto a quelli previsti dai precedenti punti) relativi alla Società;
- la predisposizione - qualora a ciò si fosse tenuti - di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse (Consob, Borsa Italiana, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, ecc.);
- la compravendita di partecipazioni detenute direttamente o indirettamente da Sergio Bonelli Editore S.p.A. in altre società quotate;
- il compimento di operazioni straordinarie quali, ad esempio, acquisizioni di aziende o rami d'azienda, fusioni, scissioni, vendita di partecipazioni rilevanti (ecc.) che riguardino società controllate o società partecipate (quotate) da Sergio Bonelli Editore S.p.A.;
- distribuzione ai soci di dividendi, aumenti di capitale sociale e assegnazione di *Stock Options*;
- accordi strategici e *joint ventures* con *partners* per iniziative di breve, medio, lungo periodo;
- operazioni sui livelli occupazionali e accordi sindacali di particolare rilevanza per impatto economico e sociale;
- variazioni riguardanti il *Top Management* della Società;
- la pubblicazione o divulgazione di notizie riguardanti società partecipate direttamente o indirettamente da Sergio Bonelli Editore S.p.A.

3. Destinatari e norme di comportamento

La presente sezione del Modello si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti (“**Esponenti Aziendali**”) della Società, nonché da collaboratori esterni, operanti nelle aree di attività a rischio sopra indicate (qui di seguito tutti definiti, i “**Destinatari**”).

In conformità agli obiettivi del Modello tutti i Destinatari, come sopra individuati, sono tenuti a conoscere e rispettare il Codice Etico della Società (ivi inclusa la Carta dei Doveri per i giornalisti), nonché ad adottare le seguenti regole di condotta al fine di impedire il verificarsi dei reati societari previsti nel Decreto.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati societari; astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti.

- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

È fatto dunque espressamente divieto, a tutti i Destinatari, di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- non attenersi alle procedure contabili interne ed ai principi contabili statuiti dalla Commissione congiunta del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri nonché dei principi contabili tempo per tempo vigenti;
- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
- presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza, (a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge, nonché (b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;

- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e del Gruppo nel suo insieme;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

4. Le procedure prescritte

Si indicano qui di seguito le procedure specifiche che, in relazione ad ogni singola area a rischio (come individuata nel precedente paragrafo 2), devono essere rispettate da tutti i Destinatari ad integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

4.1 Con riferimento all'attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci ed al pubblico in generale e, in particolare, ai fini della formazione del bilancio, della relazione semestrale, delle relazioni trimestrali e di altre situazioni contabili infra annuali la Società si dovrà attenere alla normativa dettata dal Codice Civile.

4.2 Nelle attività di predisposizione dei prospetti informativi dovranno essere osservate le seguenti procedure:

- acquisizione – ove tale verifica non sia possibile, in quanto i dati da utilizzare nel prospetto provengano da fonti esterne – di un'attestazione di veridicità da parte dei soggetti da cui l'informazione proviene;
- accertamento della idoneità sul piano professionale dei soggetti preposti alla predisposizione di tali documenti;
- obbligo, nella fase di raccolta degli elementi necessari alla predisposizione dei prospetti informativi, di rilasciare una dichiarazione di veridicità, correttezza, precisione e completezza in ordine alle informazioni e ai dati forniti, secondo gli stessi principi procedurali previsti al precedente punto 4.1.

4.3 Nella gestione dei rapporti con la società di revisione, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) identificazione del personale all'interno delle funzioni Amministrazione Finanza e Controllo preposte alla trasmissione della documentazione alla società di revisione;
- b) facoltà del responsabile della società di revisione di prendere contatto con l'Organismo di Vigilanza per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;
- c) divieto di attribuire, alla società di revisione o ad altre società appartenenti al medesimo *network* della società di revisione incarichi di consulenza;
- d) divieto di stipula di contratti di lavoro autonomo o subordinato nei confronti dei dipendenti delle società che effettuano la revisione contabile obbligatoria per i 6 mesi successivi alla scadenza del contratto tra la Società e la stessa società di revisione, oppure al termine del rapporto contrattuale tra il dipendente e la società di revisione.

Le operazioni di compravendita di azioni od altri strumenti finanziari di società quotate, detenute dalla Società dovranno essere autorizzate dai responsabili delle funzioni Amministrazione Finanza e Controllo e da un Amministratore Delegato.

Nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie o dati riguardanti la Società, nonché al fine di prevenire la commissione dei reati di manipolazione del mercato e di aggraffaggio, è fatto obbligo di attenersi alla normativa vigente.

4.4 Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Consob, Borsa Italiana, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, ecc.), occorrerà conformarsi alle seguenti procedure:

- a) dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle autorità pubbliche di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa applicabile;
- b) dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto a), con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;
- c) dovrà essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti;
- d) il responsabile incaricato di cui al precedente punto c) provvederà a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornato in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata all'Organismo di Vigilanza nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

SEZIONE IV

Reati contro la vita e l'incolumità individuale

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Art. 25-septies D. Lgs. 231/01

- 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma due, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla legge 03 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a mille quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo nove, comma due, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.*
- 2. Salvo quanto previsto dal comma uno, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme della tutela e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a duecentocinquanta quote e non superiore a cinquecentocinquanta quote. In caso di condanna per il delitto di cui al precedente articolo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo nove, comma due, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.*
- 3. In relazione di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a duecentocinquanta quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo nove, comma due per una durata non superiore a sei mesi.*

1. Introduzione

La presente sezione è dedicata alla trattazione dei reati contro la vita e l'incolumità personale così come previsti dall'art. 25-septies del decreto e dunque all'individuazione delle aree di attività a rischio e dei soggetti destinatari del Modello per tale tipologia di reati, nonché all'illustrazione delle regole di comportamento e delle procedure dettate dal Modello in relazione ai suddetti reati.

Omicidio colposo

Art. 589 del codice penale

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose

Art. 590 del codice penale

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesione di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativi all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

2. Aree di attività a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, le seguenti:

1. sicurezza sui luoghi di lavoro per i dipendenti della Sergio Bonelli Editore S.p.A. con particolare riguardo al magazzino di Turate;
2. gestione di attività operative da parte della Sergio Bonelli Editore S.p.A., anche in partnership con soggetti terzi e/o affidandosi ad imprenditori locali, nel pieno rispetto della normativa antiinfortunistica;
3. conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari, con particolare riferimento alle imprese che non abbiano già una relazione d'affari con la Sergio Bonelli Editore S.p.A.

Particolare attenzione è riservata alle problematiche insorte a causa dell'epidemia COVID 19; visto il repentino e differenziato evolversi della malattia ed il conseguente succedersi in breve tempo di normative amministrative in materia non è qui utile ripercorrerne il percorso, dovendosi semplicemente ribadire che tutti gli organismi societari sono tenuti ad attenersi alla disciplina al momento vigente in funzione della quale sono state e vengono disposte precise indicazioni di comportamento, con individuazione dei soggetti adibiti al loro controllo.

3. Destinatari e norme di comportamento

Tutti i dipendenti della Società sono tenuti al rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; è onere degli organi amministrativi della società dare disposizioni e vigilare al fine di garantire il rispetto delle normative che regolano questa materia.

Si rammenta che in questa materia sussiste l' 'interesse' della Società nel caso in cui l' omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del 'vantaggio' qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento - anche esiguo - di produttività.

4. Le procedure prescritte

Tali procedure sono individuate ed esplicitate nel Documento di Valutazione del Rischio in vigore (D. Lgs. 81/2008), cui si rimanda, e che devono intendersi facenti parte integrale di questo modello.

SEZIONE V

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Articolo 25-nonies D. Lgs. 231/01

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge 22 aprile 1941. N. 633 si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma uno si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo nove, comma due, per una durata non superiore a un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata Legge n. 633 del 1941.*

1. Introduzione

Art. 171

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a)omissis.....

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b)omissis.....

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00, se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis

1. *Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.*
2. *Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.*

Art. 171-ter

1. *È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:*
- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
 - b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
 - c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
 - d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*
 - e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*
 - f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;*
 - f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*
 - h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*
2. *È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:*

- a) *riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*
- a-bis) *in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*
- b) *esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*
- c) *promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*
- 3. *La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*
- 4. *La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*
 - a) *l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*
 - b) *la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;*
 - c) *la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*
- 5. *Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.*

Art. 171-septies

- 1. *La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*
 - a) *ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
 - b) *salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.*

Art. 171-octies

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Aree di attività a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate l'area ritenuta più specificamente a rischio risulta essere, ai fini della presente parte speciale, quella della pubblicazione di materiale protetto dal diritto d'autore.

3. Destinatari e norme di comportamento

La presente sezione del Modello si riferisce ai comportamenti posti in essere dai responsabili delle singole testate editate dalla Società che hanno il compito di verificare ed approvare testi, illustrazioni e sceneggiature redatte da professionisti esterni alla Sergio Bonelli Editore S.p.A., tenendo presente che nei contratti stipulati con questi ultimi è espressamente prevista la loro responsabilità nei confronti di terzi in caso di utilizzo da parte loro di marchi, loghi, opere dell'ingegno, disegni, modelli, etc. di proprietà di altri soggetti sia persone fisiche che giuridiche.

4. Procedure prescritte

I responsabili di ciascuna testata dovranno esaminare attentamente i lavori ed i disegni dei collaboratori esterni al fine di evitare lesioni dell'altrui diritto d'autore prima di autorizzare la stampa e la pubblicazione della testata medesima

SEZIONE VI

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Articolo 24-bis D. Lgs. 231/01

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.*
2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*
3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente Decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo uno, comma undici del decreto legge 21 settembre 2019 n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*
4. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma uno si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo nove, comma due, lettere a, b ed e. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma due si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo nove, comma due, lettere b ed e. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma tre si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo nove, comma due, lettere c, d ed e.*

1. Introduzione

Documenti informatici

Art. 491-bis del codice penale

Se alcune delle falsità previste dal presente capo [capo III – falsità in atti] riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Art. 615-ter del codice penale

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

615-quater del codice penale

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchi, strumenti, parti di apparecchi o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad due anni e con la multa sino a € 5.164,00.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617-quater c.p..

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

615-quinquies del codice penale

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

617-quater del codice penale

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature o di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

617-quinquies del codice penale

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

635-bis del codice penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

635-ter del codice penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Art. 635-quater del codice penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

635-quinquies del codice penale

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Art. 640-quinquies del codice penale

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11 e 11 bis D.L. 105/2019)

[reato introdotto dall'art. 1 commi 11 e 11-bis D. Lgs. 231/01 di cui non si ritiene necessario riprodurre il testo in quanto concernente attività e condotte del tutto estranee all'attività della Sergio Bonelli Editore S.p.A. – ndr]

2. Aree di attività a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate l'area ritenuta più specificamente a rischio risulta essere, ai fini della presente parte speciale, quella della tutela dei dati sensibili in possesso ed archiviati dalla Sergio Bonelli Editore S.p.A..

La verifica della sicurezza del sistema informatico - riguardante sia l'analisi dell'infrastruttura 'wireless' sia l'esecuzione di 'penetration test' - a suo tempo [2012] affidata alla società E-Maze ne ha consentito una valutazione ottimale e il rilascio di due documenti ufficiali che attestano tale conclusione.

In ogni caso la sicurezza del sistema informatico dovrà essere sempre aggiornata dal controllo di società (o Enti o persone fisiche) specializzati nella difesa dello stesso da intrusioni e in funzione 'disaster recovery'.

3. Destinatari e norme di comportamento

La presente sezione del Modello si riferisce a comportamenti posti in essere da tutti coloro che in ragione della propria funzione e del ruolo rivestito nell'ambito della Sergio Bonelli Editore S.p.A. hanno accesso ai dati.

4. Procedure prescritte

I dipendenti che durante lo svolgimento del proprio lavoro abbiano ad acquisire conoscenza di eventuali dati sensibili di terze persone fisiche e/o giuridiche, sono tenuti a trattarle con la massima discrezione e delicatezza e a predisporre tutte le tutele affinché gli stessi non vengano palesati ad altri.

L'utilizzo dei personal computer è regolato da password ed è fatto divieto al personale dipendente ed ai dirigenti di installare sui terminali in dotazione qualsivoglia elemento software o hardware esterno.

SEZIONE VII

Reati ambientali

1. Introduzione

Con D. Lgs. n. 121 del 07 luglio 2011 (art. 2, comma 2) sono stati introdotti nell'ambito 231/01 una serie di reati di tipo ambientale, e precisamente per quanto rileva nell'interesse della Società. Detti reati sono stati poi integrati dalla L. n. 68 del 22 maggio 2015, che ha introdotto nel codice penale il titolo VI bis - dei delitti contro l'ambiente. Sono infine stati introdotti ulteriori reati con D. Lgs. 21/2018.

Ulteriori modifiche si sono avute con il D. Lgs. 116/2020.

Articolo 25-undecies D. Lgs. 231/01

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
 - e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 - b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
 - c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
 - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
 - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202,

si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Inquinamento ambientale

Art. 452-bis del codice penale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

Disastro ambientale

Art. 452-quater del codice penale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente

Art. 452-quinquies del codice penale

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Art. 452-sexies del codice penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Circostanze aggravanti

Art. 452-octies del codice penale

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Art. 727-bis del codice penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Art. 733-bis del codice penale

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000,00.

D.LGS. 152/2006:

Art. 137 - Sanzioni penali

- 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00.*
- 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*
- 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

4. *Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*
5. *Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*

Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. *Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215e 216 è punito:*
 - a) *con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
 - b) *con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.*
2. *...omissis...*
3. *Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.*
4. *Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*
5. *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*
6. *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.*

Art. 257 - Bonifica dei siti

1. *Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*
2. *Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. *Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

Art. 259 - Traffico illecito di rifiuti

1. *Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

Art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

1. *Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*
2. *Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

1. *Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*
2. *Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*
3. *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

Art. 279 - Sanzioni

1. *Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

LEGGE 150/92:**Art. 1**

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 15.000,00 a € 150.000,00, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*
 - a) *importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
 - b) *omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
 - c) *utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
 - d) *trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
 - e) *commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*
 - f) *detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione*
2. *In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 30.000,00 a € 300.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.*

...omississ...

Art. 2

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00 o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*
 - a) *importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
 - b) *omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una*

licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.*

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

...omississ...

Art. 3-bis

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, Dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

...omississ...

Art. 6

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € 15.000,00 a € 300.000,00.

...omississ...

L. 28-12-1993 n. 549

3. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.*
3. *Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].*
4. *L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*
5. *Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.*
6. *Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

D. Lgs. 6-11-2007 n. 202

8. Inquinamento doloso

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00.*
2. *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000,00 a € 80.000,00.*

9. Inquinamento colposo.

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni*

dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 a € 30.000,00.

2. *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 a € 30.000,00.*

2. Aree di attività a rischio

In relazione alla tipologia dei reati sopra indicati si segnala che l'ambito che può interessare l'attività della Sergio Bonelli S.p.A. è limitato alla gestione dei rifiuti che presenta natura diversa per quanto concerne la sede amministrativa/legale di Milano rispetto al magazzino/deposito sito a Turate.

Infatti nella sede di Milano vengono prodotti unicamente rifiuti urbani, tipici di abitazioni ed uffici; nella sede di Turate oltre a questi vi sono diversi ed ulteriori materiali che vengono gestiti con il Formulario Rifiuti, e in particolare pubblicazioni cartacee destinate al macero.

3. Destinatari e norme di comportamento

Per quanto concerne gli uffici di Milano tutti coloro che ivi esercitano attività lavorativa; per quanto riguarda il magazzino di Turate gli addetti al magazzino, in particolare i responsabili di magazzino.

4. Procedure prescritte

Per quanto concerne la sede di Milano, i rifiuti urbani (carta, plastica, lattine) vengono gestiti secondo il regolamento condominiale ed è compito degli addetti alle pulizie, dipendenti della Sergio Bonelli Editore S.p.A., provvedere a portare detti rifiuti nel cortile condominiale.

I toner delle stampanti e delle apparecchiature multifunzioni laser vengono gestiti da qualificata società esterna che provvede alla loro raccolta e smaltimento.

Attrezzature obsolete, materiale hardware informatico in disuso vengono trasferiti nel deposito di Turate.

Il materiale elettrico di risulta viene gestito da società qualificata, la stessa che cura la manutenzione dell'impianto elettrico della sede di Milano.

I dipendenti pertanto si devono limitare a portare e depositare i sopraindicati tipi di rifiuto negli appositi contenitori presenti negli uffici; è compito delle predette società esterne provvedere poi alla loro raccolta e smaltimento.

Per quanto concerne la sede di Turate i rifiuti urbani (carta, plastica, lattine) vengono gestiti secondo il regolamento comunale mentre per il materiale cartaceo – presente in quantità considerevole – lo stesso viene stoccato in grossi cassoni per essere successivamente venduto al macero; detto trasporto avviene alla presenza di personale della Sergio Bonelli Editore S.p.A. e il processo deve essere documentato sul Formulario Rifiuti che la Società ha predisposto anche se in effetti si è di fronte ad una vendita di carta a terzi. L'attività meramente amministrativa relativa a tale ambito operativo viene seguita da personale amministrativo presente presso la sede di Turate.

Per quanto concerne gli imballaggi ed i materiali misti, gli stessi sono gestiti da società terza avente i requisiti di legge per svolgere detta attività; analoga procedura avviene per i toner delle stampanti e delle apparecchiature multifunzioni laser.

Lo smaltimento di altre attrezzature obsolete e di materiale hardware informatico viene effettuato tramite società terza in possesso dei requisiti per l'esercizio di tale attività.

Periodicamente deve essere verificata la permanenza, in capo alle società specializzate, dei requisiti di legge e delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di recupero, gestione e smaltimento rifiuti.

SEZIONE VIII

Impiego di Cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Articolo 25-duodecies D. Lgs. 231/01

Vedere modifica L 161/2017 – art. 22 comma 12-bis D. Lgs. 286/1998 e successive modifiche

Art. 12 commi 3, 3-bis e 3-ter e art 12, comma 5

1. Introduzione

Con D. Lgs. n. 109 del 16.07.2012 è stato introdotto nell'ambito dei reati rilevanti in ambito 231/01 quello relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Tale norma impone all'ente/datore di lavoro la verifica della regolare permanenza sul territorio italiano per i lavoratori extracomunitari che questo abbia assunto alle proprie dipendenze.

Come è agevole comprendere dalla lettura della norma sotto riportata le ipotesi in cui viene ad essere rilevante la responsabilità amministrativa dell'ente sono le seguenti:

art. 22, comma 12 e 12-bis D. Lgs. 286/1998

12 - Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato.

12-bis - Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 286/1998

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Aree di attività a rischio

Nell'ambito dell'esercizio dell'attività di impresa della Sergio Bonelli Editore S.p.A. l'area di rischio deve essere individuata nell'assunzione alle proprie dipendenze di lavoratori provenienti da paesi terzi; sebbene la responsabilità amministrativa dell'ente subentri solo nelle ipotesi sopra indicate (lavoratori in numero superiore a tre, lavoratori minorenni in età non lavorativa, ovvero lavoratori occupati sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento) è evidente l'interesse della società a procedere ad un'attenta verifica dei titoli autorizzativi il soggiorno sul territorio nazionale dei soggetti provenienti da paesi terzi assunti alle sue dipendenze.

Appare dunque necessario procedere all'assunzione dei suddetti lavoratori solo previa verifica della regolarità dei titoli autorizzativi il soggiorno, nonché monitorare - tramite apposita procedura - che i suddetti titoli vengano rinnovati nei termini di legge e di detti rinnovi deve darsi atto nella scheda personale relativa ad ogni singolo lavoratore.

Resta estranea al campo operativo della Sergio Bonelli Editore S.p.A. qualsiasi attività di trasporto o volta a procurare ingresso illegale nel Paese di soggetti extracomunitari.

3. Destinatari e norme di comportamento

Destinatari delle norme relative a detto titolo sono tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano coinvolti nelle procedure di assunzione dei lavoratori, ed in particolare il Presidente e/o l'Amministratore Delegato che attualmente sono gli unici soggetti abilitati a sottoscrivere contratti di lavoro - di qualsiasi tipo - per conto della Sergio Bonelli Editore S.p.A..

4. Procedure prescritte

Il Presidente o l'Amministratore Delegato deve verificare, nel corso dei colloqui preliminari ad un'eventuale assunzione, la regolarità in capo al candidato del titolo autorizzativo il soggiorno sul territorio nazionale.

Il controllo della persistenza dei requisiti di legge deve essere verificato secondo le singole scadenze temporali dallo studio professionale incaricato della gestione amministrativa del personale.

SEZIONE IX

Reati tributari

Articolo 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/01

Art. 25-quinquiesdecies. Reati tributari.

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - b) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
 - c) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, prevista dall'art. 3, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
 - d) *per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsti dall'art. 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - e) *per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsti dall'art. 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - f) *per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
 - g) *per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
- 1-bis. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
 - b) *per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
 - c) *per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
2. *se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1) e 1-bis), l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo*
3. *nei casi previsti dai commi 1), 1-bis) e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), d) ed e).*

1. Introduzione

L'inclusione di tali reati nell'ambito di quelli che interessano la responsabilità amministrativa degli Enti è recente e ha colmato una lacuna anche rispetto alla legislazione comunitaria; la responsabilità dell'Ente entra in gioco quando la violazione della norma penale-tributaria è stata commessa nell'interesse e/o per procurare vantaggio alla società.

Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

1. *È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi, fittizi.*
2. *Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
- 2-bis. *Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altre artifici.

1. *Fuori dai casi previsti dall'art. 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo azioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*
 - a) *l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00;*
 - b) *l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*
2. *Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
3. *Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nella annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.*

Art. 4. Dichiarazione infedele

1. *Fuori dai casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*
 - a) *l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00;*
 - b) *l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque è superiore a € 2.000.000,00.*
- 1-bis. *Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei*

criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dai casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5. Omessa dichiarazione

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una della dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a talune delle singole imposte, ad euro cinquantamila.

1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendosi obbligato, la dichiarazione di sostituto di imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a € 50.000,00.

2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 6. Tentativo

1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo.

1-bis. Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione Europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a € 10.000.000,00.

Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni, chiunque al fine di consentire a terzi l'evasione sull'imposta dei redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, è inferiore ad euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi occulta o distrugge tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Art. 10-quater. Indebita compensazione

1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 09 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti per un importo annuo superiore a € 50.000,00.

2. È punito con la reclusione da un anno a sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 09 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a € 50.000,00.

Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sul reddito o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a € 50.000,00, aliena simultaneamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi o relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a € 50.000,00. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore a € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. Aree di attività a rischio

In relazione alla tipologia di reati sopraindicati si segnala che l'ambito che può interessare l'attività della Sergio Bonelli Editore S.p.A. comprende l'intero campo della predisposizione e corretta tenuta della contabilità e della conseguente corretta redazione dei bilanci societari sotto lo specifico profilo della loro aderenza rispetto alle norme fiscali e tributarie; sono ovviamente finalizzate ad evitare casi di scorretta redazione dei bilanci e/o elusione dei derivanti doveri e oneri tributari anche sotto l'aspetto dell'abuso del diritto.

Attenzione deve essere posta nella selezione dei fornitori di beni, servizi ed opera intellettuale, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti, alla gestione degli adempimenti fiscali, all'amministrazione del personale, alla gestione delle missioni e dei rimborsi spese, della finanza e della tesoreria, degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni e/o dei contributi, alla contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali, alla gestione dei sistemi informativi, del magazzino, delle operazioni di finanziamento, dei cespiti, alla valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie, alla gestione del credito, ai rapporti con Terzi che prevedono esborsi economici (consulenti e promotori commerciali, agenti, dealer, franchises, intermediari, partner, ecc.)

3. Destinatari e norme di comportamento

Destinatari delle norme relative a detto argomento sono tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano coinvolti nelle attività sopra indicate e in particolare nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione dei bilanci (in primo luogo quindi gli organi direttivi della società); sotto questo aspetto va rilevato che per la redazione dei bilanci - sottoposti poi al controllo dei revisori dei conti - la società si avvale della consulenza specifica di professionisti e società specializzati in detto ambito ai quali ovviamente devono essere trasmessi dati conformi alla realtà. Le relative procedure sono indicate nelle parti riguardanti gli specifici reati interessanti il D.Lgs. 231/01.

4. Procedure prescritte

Per quanto concerne la redazione di una corretta contabilità e quindi di una corretta redazione del bilancio si può rimandare a quanto sopra indicato nella Sezione III.

INDICAZIONI CONCLUSIVE

Tutte le norme sopra esaminate rilevano ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente ex D. Lgs. 231/2001 tanto nell'ipotesi di reato consumato quanto in quella del reato tentato, laddove il tentativo sia ammissibile, così come disposto dall'art. 26 del suddetto decreto.

Oltre alle fattispecie penali fin qui indicate lo stesso contiene altre ipotesi di reato - che qui di seguito vengono riportate - che peraltro sono del tutto estranee all'ambito operativo della Sergio Bonelli Editore S.p.A.. Per questo motivo si è ritenuto di non dover procedere in questa sede all'individuazione di relative aree di rischio (in quanto inesistenti) e conseguentemente nessuna prescrizione di relative procedure e di individuazione di eventuali destinatari è stata effettuata.

Le ipotesi di reato estranee all'area di operatività della Sergio Bonelli Editore S.p.A. sono le seguenti:

- **Art. 24-ter** - **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA** (416, 416-bis, 416-ter, 630 c.p. ed i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, art. 74 D.P.R. 309/1990 e reati previsti dall'art. 407 comma 2, lettera a) n. 5 c.p.p.);
- **Art. 25-bis** - **FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO** (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473, 474 c.p.);
- **Art. 25-bis 1** - **DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO** (artt. 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter, 517-quater c.p.);
- **Art. 25-quater** - **DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO** (delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, nonché delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 09.12.1999);
- **Art. 25-quater. 1** - **PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI** (art. 583-bis c.p.);
- **Art. 25-quinquies** - **DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE** (delitti previsti dalla sezione I, capo III, titolo XII, libro II c.p.: artt. 600, 600-bis, 600-ter commi 1 e 2, 600-quater, 600-quater1, 600-quinquies, 601, 602, 603-bis e 609-undecies c.p.);
- **Art. 25-terdecies** - **RAZZISMO E XENOFobia** (delitto previsto dall'art. 604-bis c.p.);
- **Art. 25-quaterdecies** - **FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI** (delitti previsti art. 1 e art. 4 L. 401/1989).
- **Art. 25-sexiesdecies** - **CONTRABBANDO** (delitti previsti dagli artt. 291-bis, ter, quater, e 292, 293, 294 e 295 D.P.R. 43/1973);
- **Art. 25-septiesdecies** - **DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE** (delitti previsti da 518-bis, 518-ter, 518-quater, 518-octies, 518-novies, 518-decies, 518-undecies, 518-duodecies, 518-quaterdecies c.p.);
- **Art. 25-duodevicies** - **RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI** (delitti previsti da artt. 518-sexies e 518-terdecies c.p.)

- **Art. 12 L. 9/2013** – REATI COSTITUENTI PRESUPPOSTO PER GLI ENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA (delitti previsti da artt. 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater c.p.);
- **L. 146/2006** - REATI TRANSNAZIONALI (art. 74 D.P.R. 309/1990 – art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 d. Lgs. 286/1998 – art. 291-quater D.P.R. 43/1973 – art. 377-bis c.p., 378 c.p. – 416 c.p. 416-bis c.p.).